

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile **PROVINCIA DI CHIETI**

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 23 gennaio 2014 n. 09

OGGETTO: Ricorso a prestazioni di lavoro temporaneo. Provvedimenti.

L'anno duemilaquattordici il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 13,10 nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Gianluca COLETTI

2. Sig. Michele BOMBA

3. Sig. Giannicola DI CARLO

4. Sig.ra Lea RADICO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e ferme restando la temporaneità e la eccezionalità delle esigenze alla base del ricorso a tali tipologie contrattuali, in virtù di quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo attualmente in vigore;
- il medesimo articolo 36 facendo salva la competenza delle Amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative, in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni rinvia ai contratti collettivi nazionali la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 368/2001 e dal D. Lgs. n. 276/2003, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile;
- la disciplina della somministrazione di lavoro, contenuta negli artt 20 e seguenti del menzionato D. Lgs. n. 276/2003, decreto da ultimo modificato dalla legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010), trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni in deroga alle prescrizioni dettate dalla "Legge Biagi" esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato , per espressa previsione dell'art. 86, comma 9 del medesimo decreto che ha contemporaneamente abrogato l'art. 85 delle disposizioni sul lavoro interinale dettate dalla cd. "Legge Treu" (Legge n. 196/97, artt. Da 1 a 11);
- per quello che concerne la somministrazione a tempo determinato, il citato D. Lgs. n. 276/2003 ha previsto, all'art. 20, comma 4, l'estensione di tale tipologia contrattuale a tutta l'ordinaria attività dell'utilizzatore a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo affidando alla contrattazione collettiva l'individuazione dei limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato, in conformità alla disciplina del lavoro a tempo determinato di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 368/2001;

RICHIAMATO l'art. 9, comma 28, D. L. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102, della Legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012), con il quale il legislatore è intervenuto a disciplinare l'utilizzo del lavoro flessibile prevedendo la possibilità di avvalersi di personale assunto con forme di lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

DATO ATTO che:

- ai contratti di somministrazione non si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006, per espressa previsione dell'art. 19, comma 1, lettera e);
- ai sensi dell'art. 27 del succitato decreto "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. Si applica, altresì, l'art. 2, commi 2,3 e 4."

CONSIDERATO che:

- il trattamento economico mensile spettante per il profilo professionale è calcolato in base alle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro ;
- il somministratore è tenuto al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico ed al versamento dei contributi previdenziali e che i relativi oneri sono a carico dell'ente utilizzatore che provvede mediante rimborso degli stessi al somministratore in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 276/2003;
- il contratto intercorre tra l'amministrazione utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione, mentre la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l'agenzia;
- ai sensi dell'art. 20, comma 2, D. Lgs, n. 276/2003 e s.m.i, per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore;
- ai sensi dell'art. 22, comma 5, D. Lgs. n. 276/2003 citato, i lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'utilizzatore sebbene siano inseriti a livello funzionale nella struttura dell'ente;

PRESO ATTO delle esigenze rappresentate dai Dirigenti del Settore "Attività Tecniche e Produttive" e del Settore "Servizi Finanziari e Risorse Umane", come da richieste agli atti d'ufficio, che rendono probabile, nell'immediato futuro, il ricorso ad assunzioni mediante contratto di somministrazione;

RITENUTO, all'uopo, di dovere preliminarmente attivare adeguate procedure selettive finalizzate all'individuazione di una Società autorizzata, ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003, per la fornitura di lavoro temporaneo, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza;

RITENUTO, altresì, in relazione alle necessità enucleate e alle valutazioni di natura organizzativa ed economica, di poter ipotizzare una durata biennale del rapporto contrattuale da sottoscrivere all'esito della procedura di affidamento;

DATO ATTO

- che l'importo presunto del contratto di fornitura di che trattasi non potrà essere superiore ad € 200.000,00, IVA esclusa, complessivamente per due anni;
- che questa Amministrazione, nel corso del periodo di fornitura, sarà libera di richiedere prestazioni per un importo complessivo inferiore a tale valore;
- che si provvederà all'impegno della spesa nel biennio di validità del contratto fino a concorrenza dell'importo massimo evidenziato;
- che, in ogni caso, le prestazioni in discorso saranno acquisite nel rispetto delle limitazioni prescritte dal comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, del comma 557della L. n. 296/ 2006, nonché delle disposizioni relative al patto di stabilità interno;
- che eventuali esigenze che dovessero manifestarsi, *medio tempore*, fino alla nuova aggiudicazione definitiva del servizio in discorso potranno essere soddisfatte mediante ricorso all'attuale affidatario del servizio medesimo;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A votazione unanime e palese,

DELIBERA

Per tutto quanto quanto sopra espresso,

- 1) Di avvalersi della somministrazione di lavoro a tempo determinato per l'eventuale reperimento delle figure professionali di Categoria "B" e "C" del Contratto Colletivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni Autonomie Locali, che si rendessero necessarie per assicurare attività di carattere temporaneo o eccezionale non fronteggiabili con pesonale dipendente;
- 2) Di demandare al Dirigente del Settore "Servizi Finanziari e Risorse Umane" l'adozione di tutti gli atti necessari per l'individuazione della Società fornitrice, nei limiti delle risorse disponibili, come riportato in premessa;
- 3) Di dare atto che, in ogni caso, le prestazioni in discorso saranno acquisite nel rispetto delle limitazioni prescritte dal comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, dal comma 557 della L. n. 296/2006, nonché delle disposizioni relative al patto di stabilità interno.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ILSEGRETARIO GENERALE F.to M. COLAIEZZI IL PRESIDENTE F.to **V. d'OTTAVIO** L'ASSESSORE ANZIANO F.to **G. DI CARLO**

	deliberazione ortona.chieti.it –						line	del	Comune	di	Ortona	-
Ortona, 28 gennaio 2014 IL SEGRETARIO GE F.to M. COLAIF											LE	
La suestesa de	liberazione è sta	ta dichiarat	a immediata	mente eseg	uibile.							
Ortona,	28 gennaio 20	14										
						TT	SEC	DET	DIO CEN	ED 1	IE	

IL SEGRETARIO GENERALE F.to M. COLAIEZZI